



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera t), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia”*, così come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che prevede, per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, un concorso interno per titoli, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui al previgente art.16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, in possesso dei requisiti ivi previsti;
- VISTO il proprio decreto datato 20 settembre 2017, recante *“Modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato”*, successivamente modificato dal proprio decreto datato 28 febbraio 2019;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante *“Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “*Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*” e, in particolare, l’articolo 33, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato*”; e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35, comma 6, nella parte in cui prevede le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del ministro dell’interno 2 dicembre 2002, n.276 recante “*Norme per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 contenente “*Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*” e in particolare l’articolo 8 e successive modificazioni, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- RITENUTO di dover bandire il concorso interno per titoli per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del sopra citato decreto del 20 settembre 2017, come successivamente modificato dal decreto del 28 febbraio 2019, sopra citato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso per titoli, per la copertura di **436 posti** per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, e a coloro che conseguiranno la medesima qualifica con decorrenza non successiva al 1° gennaio 2019, in possesso dei requisiti per partecipare al concorso di cui all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. Nell'ambito dei 436 posti di cui al comma precedente, **tre posti** sono riservati, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati che, oltre agli altri requisiti previsti dal presente bando, siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
3. I posti riservati di cui al secondo comma, se non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Il personale indicato nel precedente art. 1 è ammesso a partecipare al concorso qualora sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 - b) non aver riportato nei tre anni precedenti la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
 - c) non aver riportato nell'anno precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - d) non aver riportato nei tre anni precedenti la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
 - e) non aver riportato nei cinque anni precedenti la data del presente bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. I requisiti, compreso quello del titolo di studio di cui al comma 1, lett. a), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.
4. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto.
5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti verrà disposta in qualunque momento con decreto motivato.

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "concorso interno") alla quale il candidato dovrà accedere mediante le credenziali del sistema "IDENTITY PS" (perid e password).
2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta elettronica, una mail con allegata la copia della domanda presentata.
3. Nella propria domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;
 - d) qualifica rivestita e relativa decorrenza;
 - e) di non aver riportato, nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
 - f) di non aver riportato, nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - g) di non aver riportato, nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
 - h) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i) di non essere sospeso cautelaramente dal servizio, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
- k) se intenda concorrere ai posti riservati a coloro che sono muniti dell'attestato di bilinguismo italiano-tedesco, indicati all'art. 1, secondo comma, del presente bando;
- l) tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito;
- m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.

5. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria sede di servizio e dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale (*corporate*), dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza con apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it.

ART. 4

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
 - valutazione dei titoli indicati dal candidato nella domanda di partecipazione;
 - accertamento dei requisiti attitudinali già previsti per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale.
2. I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, partecipano "con riserva" alla procedura concorsuale.

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al primo comma sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

ART. 6

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - a) **TITOLI DI SERVIZIO**, fino a punti 40:
 - 1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 4;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori, fino a punti 9;
 - 3) anzianità nella qualifica di sostituto commissario, fino a punti 10;
 - 4) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
 - 5) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
 - 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
 - 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 2;
 - 8) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 4.
 - b) **TITOLI DI CULTURA**, fino a punti 6:
 - 1) diploma di laurea, fino a punti 2;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
 - 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;
 - 6) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
 - 7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cfr. decreto MIUR AOODGAI/10899 del 12.07.2012 e successivi aggiornamenti), fino a punti 0,5;
 - 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
2. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli accademici previsti per l'accesso al ruolo dei commissari, nonché attinenti ai compiti previsti per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza, in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.
3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati indicati in quest'ultima domanda e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali.
4. I criteri di cui al comma 2 saranno resi noti mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
5. La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

da tutti i componenti e dal segretario, che, allegate ai verbali del concorso, ne costituiscono parte integrante.

7. Il totale dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli è diviso per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio, attribuito ai titoli valutabili, dalla Commissione esaminatrice.

ART. 7

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati sono sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 già previsti per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale. A tal fine, sarà pubblicato il calendario delle convocazioni sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

2. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

3. Una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un Primo Dirigente tecnico psicologo, che la presiede, da quattro funzionari appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici psicologi o alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottoporrà alle prove attitudinali i candidati.

4. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.

5. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

6. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

7. Il giorno di presentazione per gli accertamenti di cui al presente articolo, i candidati dovranno consegnare, per accelerare e semplificare i lavori della Commissione esaminatrice,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

copia dei titoli di cultura indicati all'art. 6, primo comma, lettera B), punti 7) e 8) del presente bando. Ciò a pena della sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la posizione dell'interessato.

ART. 8

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità nella qualifica di sostituto commissario, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera t), n. 2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del corso di formazione.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

ART. 9

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo direttivo ad esaurimento

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui al capo II, sezione II, del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017, modificato dal successivo decreto del 28 febbraio 2019.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5, ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679.

ART.11

Accesso ai documenti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono essere indirizzate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane- Ufficio Attività Concorsuali, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n.5, dove potranno essere trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica: dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it.

ART. 12

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 12 APR. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli